

**DELIBERAZIONE 24 MARZO 2017  
194/2017/S/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI  
INFORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA E CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO  
DEL GAS NATURALE. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 24 marzo 2017

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'art. 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2013, 602/2013/R/gas, recante "Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (RQTG)" (di seguito: RQTG);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la RQTG, l'Autorità ha regolato la qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo regolatorio 2014-2017, e imposto una serie di obblighi informativi in capo alle imprese di trasporto, tra i quali l'obbligo di comunicare

- all’Autorità o al Comitato Italiano Gas (di seguito: CIG) alcuni dati relativi alla *sicurezza* e alla *continuità* del servizio di trasporto (Sez. II e III);
- l’articolo 8, comma 1, della RQTG definisce l’emergenza di servizio come ogni situazione anomala, imprevista e transitoria, che interferisce con l’esercizio in sicurezza della rete di trasporto o che impone speciali vincoli al suo svolgimento e può risultare pregiudizievole per l’incolumità delle persone o causare danni alle cose o all’ambiente;
  - l’articolo 8, comma 4 della RQTG, inoltre, in caso di emergenza di servizio, impone al trasportatore di inviare al CIG un’apposita comunicazione entro 5 giorni dall’insorgenza ed un’altra entro 30 giorni dalla eliminazione dell’emergenza medesima;
  - l’articolo 20, comma 1, della RQTG impone all’impresa di trasporto di comunicare all’Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento alla rete di trasporto gestita, una serie di dati relativi all’anno precedente la comunicazione, tra cui (per le interruzioni senza preavviso): “il numero totale delle interruzioni, distintamente per interruzioni dovute ad emergenze di servizio e non dovute ad emergenze di servizio, distintamente per le cause di cui all’articolo 15” (lettera b), i);
  - l’articolo 18, commi 1 e 4 della RQTG prevede che l’impresa di trasporto che non rispetta il livello specifico di continuità di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) deve corrispondere o accantonare un indennizzo automatico secondo le modalità ivi descritte.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con nota 4 agosto 2016 (prot. Autorità 22487), gli Uffici dell’Autorità hanno inviato, tra gli altri, a Metanodotto Alpino S.r.l. (di seguito: Metanodotto Alpino o società) una richiesta di informazioni, in merito alle interruzioni senza preavviso dell’anno 2015 non dovute ad emergenza di servizio e comunicate all’Autorità ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera b), i) della RQTG, nonché all’avvenuta corresponsione o meno degli indennizzi automatici previsti dall’articolo 18, commi 1 e 4 della RQTG;
- a tale richiesta di informazioni, la società ha risposto con nota 29 settembre 2016 (acquisita con prot. Autorità 27046), con la quale ha dichiarato di avere erroneamente comunicato il verificarsi di n. 1 interruzione senza preavviso non dovuta ad emergenza di servizio mentre “*l’interruzione in oggetto era da inserire nella precedente maschera, riguardante le interruzioni senza preavviso dovute ad emergenze di servizio*”, verificatasi il 24 marzo 2015 nel Comune di Sauze di Cesana (loc. Grangesises) a seguito della rottura di una condotta gas (D150) causata da una frana. In quanto dovuta ad emergenza di servizio, pertanto, la società dichiarava di non aver provveduto all’erogazione dell’indennizzo di cui al predetto articolo 18, della RQTG;

- con successiva nota del 6 ottobre 2016 (acquisita con prot. Autorità 28162), la società ha inviato copia dei moduli di comunicazione (5 e 30 giorni) al CIG relativi alla citata emergenza di servizio del 24 marzo 2015;.
- dall'analisi delle dichiarazioni e della documentazione presentata dalla società emerge che:
  - in violazione dell'articolo 20, comma 1, della RQTG la società ha reso all'Autorità informazioni erronee in occasione dell'adempimento agli obblighi della raccolta dati dell'attività di trasporto gas, dal momento che la medesima ha ammesso di non aver indicato tra le emergenze di servizio quella citata verificatasi il 24 marzo 2015 nel Comune di Sauze di Cesana;
  - in violazione dell'art. 8, comma 4 della RTDG, la società non ha inviato al CIG, sempre con riferimento alla citata emergenza di servizio verificatasi il 24 marzo 2015 nel Comune di Sauze di Cesana (loc. Grangesises), le prescritte comunicazioni entro i termini di 5 e 30 giorni stabiliti dalla regolazione; infatti, i documenti trasmessi recano la data del 5 ottobre 2016, quindi ampiamente oltre i termini prescritti dalla regolazione, ciò che trova ulteriore conferma nel fatto che l'emergenza di servizio del 24 marzo 2015 non figurava tra quelle oggetto della comunicazione annuale comunicate dal CIG all'Autorità con nota 8 giugno 2016 (acquisita con prot. 16396).

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che l'Autorità, nel caso in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza della contestazione e fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, si riservi la facoltà di determinare, nella deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento e che, in tale ipotesi e contestualmente alla comunicazione della deliberazione di avvio, vengano allegati i documenti su cui si basa la contestazione;
- nei caso di cui al citato articolo 5, comma 1, il destinatario della deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio può, entro trenta giorni dalla comunicazione della stessa:
  1. effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad un terzo del valore di quella determinata nella deliberazione di avvio, estinguendo in questo modo il procedimento sanzionatorio (articolo 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);

2. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento e con i connessi diritti di contraddittorio e difesa (articolo 45 del decreto legislativo n. 93/11 e articolo 16, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio nei confronti di Metanodotto Alpino di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentano, ai sensi dell'articolo 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di determinare, nella presente deliberazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11, della legge 689/81 e di cui all'allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
  - quanto al criterio della *gravità della violazione*, la condotta della Società contrasta con le disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza dell'Autorità ed in particolare al controllo dell'esatta gestione delle emergenze; rileva, tuttavia, che la violazione è circoscritta all'emergenza di servizio verificatasi il 24 marzo 2015 nel Comune di Sauze di Cesana (loc. Grangesises);
  - con riferimento all'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcuna circostanza rilevante;
  - per quanto riguarda il criterio della *personalità dell'agente*, non risulta alcuna circostanza rilevante;
  - in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, dall'ultimo bilancio disponibile risulta che il fatturato maturato dalla società nell'esercizio 2015 sia pari a euro 1.322.180;
- gli elementi sopra evidenziati consentono, allo stato delle attuali evidenze, di determinare la sanzione nella misura di euro 13.800 (tredicimilaottocento)

**DELIBERA**

1. di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di Metanodotto Alpino S.r.l., per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, della violazione degli obblighi informativi in materia di sicurezza e continuità del servizio di trasporto di gas naturale ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), legge 481/95;

2. di determinare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 13.800 (tredicimilaottocento);
3. di allegare, ai fini della notifica di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com i documenti su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente deliberazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa, può:
  - i. ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella determinata al precedente punto 2, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a. presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
  - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento;
5. di prevedere che l'eventuale pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 (i) – che dovrà essere comunicato all'Autorità mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato – determini ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di nominare, ai sensi del punto 4 della deliberazione 658/2016/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di fissare in 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
8. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 7, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
9. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni ed Impegni;
10. di avvisare che le comunicazioni di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo [sanzioni-impegni.aeegi@pec.energia.it](mailto:sanzioni-impegni.aeegi@pec.energia.it) e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (pec) o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo pec) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento avviato col presente provvedimento;
11. di comunicare il presente provvedimento a Metanodotto Alpino S.r.l. (p. iva 05302510010) mediante pec, all'indirizzo

[metanodottoalpino@pec.metanodottoalpino.com](mailto:metanodottoalpino@pec.metanodottoalpino.com) nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

24 marzo 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*